

Rep. n.

ATTO ACCESSIVO ALLA CONCESSIONE

DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. _____

**L'anno duemila _____ a questo dì _____ del
mese di _____ in Firenze per il presente atto**

TRA

- **il Comune di Firenze**, codice fiscale n. 01307110484, con sede in Palazzo Vecchio, P.zza Signoria, Firenze, qui rappresentato da _____ nato/a _____ il _____, non in proprio, ma in qualità di Dirigente del Servizio Gestione Patrimonio della Direzione Patrimonio Immobiliare del Comune di Firenze, ed in esecuzione della Determinazione n _____ - del ____ esecutiva e secondo quanto previsto dal Regolamento Generale per le attività contrattuali del Comune di Firenze (concedente);

E

- **(dati del concessionario)** (per brevità successivamente denominato concessionario),

PREMESSO

- che il Comune di Firenze è proprietario di porzione del fabbricato posta al piano terreno, con accesso dal civico numero 47 di via Baccio Bandinelli. Nel dettaglio l'immobile è caratterizzato da un ampio vano, diviso da grosso tramezzo con apertura centrale e locale finestrato di piccole dimensioni, alla destra dell'ingresso principale, per una superficie di circa 93 mq. Risulta assente il servizio igienico.

Al Catasto Fabbricati dell'Agenzia delle Entrate del Comune di Firenze – Ufficio Provinciale - Territorio gli immobili risultano censiti al:

- Foglio 89, particella 49, sub. 1 (porzione), indirizzo via Baccio Bandinelli n. 47, piano T, rendita € 270,57, zona censuaria 2, categoria C/2, classe. 6, consistenza 31 mq;
- Foglio 89, particella 49, sub. 2 (porzione), indirizzo via Baccio Bandinelli n. 29r, piano T, rendita € 829,17, zona censuaria 2, categoria C/2, classe. 6, consistenza 95 mq.

Tutti i beni risultano intestati al Comune di Firenze (proprietà 1/1);

- che il Comune di Firenze, con Avviso Pubblico approvato con determinazione dirigenziale n. DD/2026/03707 del 14.05.2026, ha stabilito di assegnare in concessione, a mezzo di selezione pubblica, l'immobile oggetto del presente atto;
- che il/la _____ è risultato/a vincitrice della selezione pubblica, giusta determinazione dirigenziale n. DD/2026/03707 del 14.05.2026 e pertanto, come previsto dal predetto avviso pubblico, con la sottoscrizione del presente atto le parti intendono disciplinare per il futuro i loro rapporti per quanto riguarda l'utilizzo dell'immobile in argomento;
- che tale immobile rientra nella disciplina di cui al D.Lgs 42 del 22.1.2004 e che per detta natura deve essere oggetto di rapporto di concessione;
- che con nota della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze e le province di Pistoia e Prato del 17.03.2016, notificata all'Amministrazione Comunale con prot. n. 7824, assunta a protocollo del Comune di Firenze n. 119327 in pari data, si autorizza la presente concessione, le cui prescrizioni e condizioni sono riportate nel seguente atto.

TRA LE PARTI SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

- 1)** Le premesse e gli atti ivi richiamati fanno parte integrante del presente atto.
- 2)** Il Comune di Firenze concede in concessione a _____ il bene descritto in premessa, come rappresentato nella planimetria allegata.
- 3)** La concessione decorre dalla data di sottoscrizione ed avrà durata di anni 5 (cinque) allo scadere dei quali scadrà di diritto, senza necessità di preventiva disdetta. Alla scadenza ovvero alla revoca della concessione non spetterà al concessionario nessun compenso, rimborso o indennità per alcun titolo, nessuno escluso o eccettuato, salvo quanto previsto al punto 5). Al termine della durata prevista si potrà procedere a rinegoziare la concessione secondo quanto disposto dall'art. 19 del Regolamento sui beni immobili del comune di Firenze.
- 4)** Il canone di concessione è stabilito in € _____ **annui**, pari a € _____ **mensili**, oltre a rimborso per eventuali oneri accessori e quant'altro a carico del concessionario in base alla legge ed al presente atto.

A) In virtù di quanto previsto dal *Regolamento sui Beni Immobili*, ai fini della assegnazione di immobili a canone agevolato, al canone di concessione si applica la riduzione del 40% spettante agli organismi che svolgono attività di salvaguardia dell'ambiente e pertanto lo stesso ammonta ad € annui (.....) pari ad € (.....) mensili;

oppure

la riduzione del 50% spettante agli organismi che svolgono attività di natura culturale e pertanto lo stesso ammonta ad € annui (.....) pari ad € (.....) mensili;

oppure

la riduzione del 50% spettante agli organismi che svolgono attività di natura educativa e pertanto lo stesso ammonta ad € annui (.....) pari ad € (.....) mensili;

oppure

la riduzione del 60% spettante agli organismi che svolgono attività di natura sociale e pertanto lo stesso ammonta ad € annui (.....) pari ad € (.....) mensili;

oppure

la riduzione del 30% spettante agli organismi che svolgono attività di natura ricreativa e del tempo libero e pertanto lo stesso ammonta ad € annui (.....) pari ad € (.....) mensili.

B) Qualora il concessionario stipuli apposita convenzione con la Direzione competente per il servizio che si obbliga a fornire alla collettività, la percentuale di abbattimento sul canone stimato sarà elevata:

al 60% in caso di organismi che svolgono attività di salvaguardia dell'ambiente per tutto il periodo in cui la medesima convenzione sarà operante;

oppure

all'80% in caso di organismi che svolgono attività di natura culturale o educativa per tutto il periodo in cui la medesima convenzione sarà operante;

oppure

al 90% in caso di organismi che svolgono attività di natura sociale per tutto il periodo in cui la medesima convenzione sarà operante;

oppure

al 50% in caso di organismi che svolgono attività di natura ricreativa e del tempo libero, per tutto il periodo in cui la medesima convenzione sarà operante.

Qualora alla scadenza della succitata convenzione non sia provveduto al rinnovo della medesima o alla stipula di una nuova con la competente Direzione, il canone di concessione tornerà ad essere ridotto nella percentuale di cui al punto "A".

E' altresì fatta salva la possibilità dell'Amministrazione Comunale di revocare in qualsiasi momento il beneficio dell'abbattimento del canone di cui alle lettere A) e B) sopra indicate, in base a disposizioni di carattere generale stabilite dall'Amministrazione per quanto riguarda le concessioni di immobili a favore di Associazioni ed Organizzazioni indicate nel citato regolamento, senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità di alcun titolo, nessuno escluso ed eccettuato. In presenza di siffatta revoca del beneficio dell'abbattimento, il concessionario ha facoltà di rinunciare anticipatamente alla concessione, con preavviso di 6 (sei) mesi. In caso di revoca, non dovuta a inadempienze del concessionario, il pagamento del canone manterrà l'abbattimento, precedentemente concordato, per l'intero periodo di preavviso, in caso contrario e al termine dei 6 (sei) mesi, il concessionario sarà tenuto al pagamento del canone per intero o comunque nella misura stabilita dall'Amministrazione Comunale a far data dalla comunicazione stessa. Il concessionario si impegna, pena la decadenza dal beneficio della riduzione del canone, a comunicare al Comune di Firenze – Direzione Patrimonio Immobiliare, ogni modificazione rilevante in relazione ai requisiti necessari per ottenere il beneficio medesimo.

Qualora il Comune verifichi che non permangono le condizioni presenti al momento dell'accoglimento della domanda di riduzione del canone potrà decidere la revoca di tale

beneficio e, ai sensi delle clausole contrattuali inserite, rendere operante tale decisione mediante comunicazione all'utilizzatore.

Suddetto canone dovrà essere pagato entro il 10 di ogni mese, sulla base degli avvisi di pagamento inviati dal concedente e, comunque, entro il termine suddetto, anche in caso di mancato ricevimento, degli stessi tramite canale PagoPa. Detto canone sarà aggiornato all'inizio del secondo anno, in base alle variazioni ISTAT nel periodo annuale precedente, nella misura del 100% e così successivamente di anno in anno. L'aggiornamento di cui sopra sarà annualmente operato dal concedente senza necessità di ulteriori comunicazioni al concessionario. Per ogni eventuale ritardo nella corresponsione del suddetto canone saranno applicati gli interessi moratori in misura pari al tasso legale vigente al momento del ritardo e comunque in misura non inferiore al 1%. In deroga espressa all'art.1282 II co. c.c. le parti concordano che i suddetti interessi moratori decorreranno, senza necessità di costituzione in mora da parte del Comune di Firenze, dal giorno successivo al termine per il pagamento suindicato.

5) Nonostante la durata stabilita al precedente punto 3, il Comune potrà revocare la concessione in qualsiasi momento per motivi di pubblico interesse con un preavviso di giorni 90 da darsi a mezzo di posta certificata o mezzo equipollente.

6) Si conviene inoltre che, qualora alla scadenza dei termini di vigenza del presente contratto il concessionario permanga nella detenzione dell'immobile nel periodo intercorrente tra la data di scadenza contrattuale (o di risoluzione anticipata) e la data di eventuale stipula di un nuovo contratto o del rilascio/sgombero dell'immobile stesso, dovrà corrispondere un'indennità avente il medesimo importo del canone pattuito con il presente contratto, con gli adeguamenti Istat automaticamente maturati.

7) L'immobile è concesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, esclusivamente per **(indicare quanto risultante dal progetto di gara)**, rimanendo inibito di destinarlo, anche parzialmente e temporaneamente a qualsiasi altro uso. Il concessionario dovrà inoltre essere munito delle licenze e/o autorizzazioni eventualmente necessarie in relazione all'uso dell'immobile. In caso di cessazione della propria attività o di modifica dell'uso per fini diversi da quelli previsti, il concessionario si obbliga all'immediato

rilascio dell'immobile.

8) È vietata la cessione del contratto e la subconcessione, sia totale che parziale, sotto qualsiasi forma, fatta eccezione l'eventuale previa autorizzazione espressa dell'Amministrazione Comunale.

9) Il concessionario prende atto che le prescrizioni di cui all'autorizzazione del 17.03.2026 notificata con prot. 7824, ai sensi dell'art. 106 comma 2 – bis del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. riferite all'immobile, posto in Via Baccio Bandinelli n. 47, sono le seguenti:

- L'immobile concesso dovrà essere utilizzato dal Concessionario al fine di "utilizzare l'immobile nell'ottica del suo miglior impiego funzionale per attività diverse legate alla tipologia del Concessionario"

- Il concessionario dovrà assicurare accurata attività di custodia e sorveglianza dell'immobile in oggetto e del patrimonio artistico eventualmente in esso conservato in relazione ai pericoli d'incendio, furto e/o atti di tipo vandalico, secondo quanto previsto dalla vigente normativa sui beni culturali;

- Al concessionario è fatto divieto di mutare la destinazione d'uso, di cedere la concessione e di concedere anche parzialmente la porzione immobiliare oggetto del presente atto;

- Eventuali utilizzazioni, anche a carattere temporaneo, dovranno essere compatibili con il carattere storico ed artistico del bene immobile in oggetto e tali da garantire la sua conservazione e fruizione pubblica e dovranno essere preventivamente autorizzati dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Firenze e la provincia di Prato, ai sensi dell'art.21,comma 4 e 5 del D.lgs.42/04 ss.mm.ii.;

L'inosservanza da parte del concessionario delle prescrizioni e condizioni contenute nella autorizzazione darà luogo alla revoca della concessione senza indennizzo.

10) Il concessionario dichiara di accettare l'immobile, in relazione al canone stabilito al punto 4, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova attualmente, stato perfettamente noto al concessionario, **come risulta dall'attestato di sopralluogo**, e si impegna ad

utilizzarlo solo dopo avervi effettuato, a sua cura e spese e sotto la propria responsabilità, tutte le opere indicate nel progetto tecnico presentato in allegato alla domanda di partecipazione alla selezione pubblica. I lavori dovranno essere sempre preventivamente e formalmente autorizzati dal Comune di Firenze – Direzione Patrimonio Immobiliare, che autorizzerà anche il concessionario alla trasmissione dei relativi progetti agli uffici competenti. Tali lavori dovranno essere eseguiti in conformità con le prescrizioni stabilite dalla summenzionata Direzione. Il concessionario è tenuto a comunicare al Comune di Firenze – Direzione Patrimonio Immobiliare la data di inizio e termine dei lavori.

Sono altresì a carico del concessionario gli ulteriori lavori necessari in relazione all'uso specifico cui i locali sono destinati, in relazione a eventuali nuove normative che dovessero entrare in vigore in corso di rapporto.

11) Tutte le riparazioni ordinarie sono a carico del concessionario, mentre quelle straordinarie restano a carico del concedente. È fatto obbligo al concessionario di dare immediata comunicazione al concedente riguardo alle eventuali riparazioni straordinarie urgenti, facenti carico all'Amministrazione, da effettuarsi all'immobile. La inosservanza di tale obbligo comporterà responsabilità diretta in ordine a tutti i danni che possono derivare all'Amministrazione Comunale e a terzi.

12) I lavori che il concessionario eseguirà durante il periodo della concessione rimarranno, al termine del rapporto, a totale beneficio del Comune, senza che il concessionario stesso abbia diritto a compenso alcuno, fermo restando il diritto del Comune di richiedere il ripristino stato, perché così per patti e non altrimenti. Il concessionario rinuncia altresì irrevocabilmente ad ogni indennizzo o diritto eventualmente spettante ai sensi del codice civile ed ai sensi del D.P.R. 380/2001 e successive modifiche, in relazione alle opere realizzate sull'immobile. Il concessionario sarà altresì tenuto alla piena rilevazione del Comune da ogni responsabilità, sia civile che penale, in dipendenza di tali lavori.

13) Il Comune di Firenze potrà in ogni momento, salvo preavviso, ispezionare o far ispezionare i locali.

14) Il concessionario esonera espressamente il concedente da ogni responsabilità per

danni a persone o cose derivanti dall'esecuzione di lavori, da guasti, da furti e da qualsiasi altra causa, nonché da fatti di terzi.

15) Le spese per le utenze, per la rimozione dei rifiuti solidi relativi al bene concesso, faranno carico per intero al concessionario, il quale dovrà pagarne l'ammontare agli aventi diritto, provvedendo anche a far intestare a suo nome i relativi contatori facendone immediata richiesta agli Enti interessati. Il concessionario dovrà produrre, entro 60 giorni dalla stipula del contratto, la documentazione che dimostri l'avvenuta intestazione dei contratti. In caso di documentate impossibilità tecniche di intestazione dei contatori a nome del concessionario, lo stesso sarà tenuto a rimborsare le spese sostenute per le utenze secondo quanto richiesto dalla Direzione competente.

16) Al termine o alla revoca della concessione l'immobile dovrà essere restituito perfettamente conservato.

17) Prima della stipula del presente atto, il concessionario ha prodotto:

- polizza assicurativa R.C.T. n. _____ a garanzia di eventuali danni a persone o cose derivanti da qualsiasi causa verificatasi nel corso del rapporto di concessione, anche ad opera di terzi con massimale minimo dedicato di € 1.000.000,00 (unmilione/00) ed R.C.O. con massimale minimo dedicato di € 1.000.000,00 (unmilione/00);

- polizza per rischio locativo n. _____ con massimale di € 115.060,00 (centoquindicimilasessanta/00) in forza della quale la Compagnia Assicuratrice nei casi di responsabilità dell'assicurato a termine degli articoli 1588,1589 e 1611 C.C., risarcisce, secondo le norme di legge, i danni materiali ai locali tenuti in concessione dall'Assicurato, direttamente causati da evento garantito in polizza, anche se avvenuto con colpa grave dell'Assicurato medesimo. Il concessionario si impegna al mantenimento in essere di tali polizze per tutta la durata della concessione e comunque fino alla riconsegna dell'immobile al concedente. Nelle suddette polizze è riportato l'impegno dell'Assicurazione a comunicare al Comune di Firenze l'eventuale mancato pagamento del premio da parte dell'Associazione o il recesso a qualsiasi titolo dall'assicurazione medesima.

18) A garanzia degli obblighi derivanti dal presente atto e prima della stipulazione del

medesimo, il concessionario:

- ha costituito presso il M.E.F. - Tesoreria Territoriale dello Stato di Firenze e Prato, nelle modalità di legge, il deposito cauzionale, pari a 1 (una) mensilità del canone intero di concessione. Tale somma sarà gestita in conformità a quanto stabilito dalla L. 720/84 e successive modifiche e integrazioni e sulla base dei relativi Decreti del Ministero dell'Economia e Finanze e sarà rimborsata al concessionario, comprensiva degli interessi maturati nella misura stabilita dagli appositi decreti ministeriali solo quando sarà completamente definito, liquidato ed estinto ogni rapporto sorto o che possa sorgere in dipendenza del presente atto. Nel caso di inadempimento di uno o più clausole contrattuali, il concedente è autorizzato espressamente fino da ora, dal concessionario che acconsente, a procedere direttamente all'incameramento del deposito di cui sopra, oltre agli interessi maturati sullo stesso. Detto incameramento potrà avvenire solo previa richiesta di adempimento della prestazione da parte del concedente, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

oppure

- ha prestato fideiussione bancaria, pari a 1 (una) mensilità del canone intero di concessione, rilasciata da aziende di credito autorizzate ai sensi del Titolo II del D.lgs. 385/93 ovvero da imprese autorizzate all'esercizio di attività bancarie.

- Il concessionario ha altresì versato a garanzia del bene, ai fini di quanto previsto dall'art. 108 del D.Lgs. 42/2004, e prima della stipulazione del presente atto l'importo di € 575,30 (cinquecentosettantacinque/30) pari allo 0,5% del costo di ricostruzione, tramite costituzione di deposito cauzionale o fideiussione bancaria.

19) Per quanto non previsto dal presente accordo si richiamano le norme del codice civile e le altre norme vigenti in materia di concessioni amministrative. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere in relazione al presente atto è competente il TAR di Firenze.

Sono richiamate altresì integralmente le prescrizioni contenute nell'avviso pubblico approvato con determinazione dirigenziale n. DD/2026/03707 del 14.05.2026, il cui mancato rispetto è da intendersi come inadempimento contrattuale.

20) Le spese per la stipula del presente atto e tutte quelle consequenziali all'atto stesso sono a carico del concessionario che se le assume. Si dà atto che la presente scrittura, in relazione al disposto del D.P.R. 26.4.86 n. 131, **è sottoposta a registrazione.** Il presente atto è esente da imposta di bollo ai sensi del D.lgs. 117/2017.

21) La concessione decadrà ipso iure ove il concessionario venisse meno ad uno solo degli obblighi imposti con il presente atto con conseguente obbligo di immediato rilascio del bene concesso.

22) Le parti danno atto di aver ricevuto l'informativa prevista dal Regolamento Europeo n. 2016/679/UE del 27 aprile 2016 e del D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003, come modificato ed integrato, e di voler consentire, come autorizzano, la conservazione ed il trattamento dei dati personali per tutte le comunicazioni previste dalla Legge agli Uffici competenti.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il concedente

Il concessionario

A norma degli artt. 1341 e 1342 c.c. dichiaro di approvare specificamente ed accettare espressamente le clausole contenute nei punti: 4), 5), 6), 7), 8), 11), 16), 18), 19), 20), 21), 22).

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il concessionario

Data

All.1a - Planimetria con individuazione locali



MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI

ACCERTAMENTO GENERALE DELLA PROPRIETA' IMMOBILIARE URBANA

(R. DECRETO LEGGE 13 APRILE 1939-XVII, n. 652)

Planimetria degli immobili urbani denunciati con la scheda N. _____

Comune FIRENZE Data COMUNE DI FIRENZE

Via dell'isolotto n. 47

P. 7768 = F. 89/49/2


ACCERTAMENTO GENERALE DELLA PROPRIETA' IMMOBILIARE URBANA
(R.D.L. 13 aprile 1939-XVII, n. 652)

COMUNE
di _____


Taloncino di riscontro
DELLA
SCHEDA NUMERO
11150307

PIANO TERRENO

VIA DELL' ISOLOTTO



VIA DELL' ISOLOTTO



FOGLIO	PARTIC.	SUB.	ACCESSORI
89	49	2	
CATEG. 02.6.95/1444			
PARTIC. 7768			

PRIMO PIANO

ORIENTAMENTO



SCALA di 1:200

Compilata da Geom. Guido Fabbrì
(titolo, nome e cognome del Tecnico)

Iscritto all'Albo dei GEOMETRI

della Provincia di FIRENZE

Data 23 DIC. 1940

Firma [Signature]

Ultima planimetria in atti

Catasto dei Fabbricati - Situazione al 06/02/2026 - Comune di FIRENZE(D612) - < Foglio 89 - Particella 49 - Subalterno 2 >
inetr 01
VIA BACCIO BANDINELLI n. 29R Piano T